

ESONERO GIOVANI UNDER 36 E DECONTRIBUZIONE SUD ESTESI AGLI INTERMEDIARI ASSICURATIVI

L'INPS, con circolare n. 80/2026, ha fornito le indicazioni operative relative alla norma di interpretazione autentica contenuta nell'art. 1, commi 860-862, Legge n. 199/2025 (legge di Bilancio 2026), riguardante l'applicazione delle misure "Esonero giovani under 36" e "Decontribuzione Sud" ai datori di lavoro privati operanti nel settore degli agenti e degli intermediari delle assicurazioni.

In particolare, la Legge di bilancio 2026 ha previsto che, a decorrere dal 1° luglio 2022, le predette agevolazioni contributive trovino applicazione anche nei confronti dei datori di lavoro privati che, durante il periodo di operatività delle misure, svolgevano attività riconducibili al codice europeo NACE K, classe 66.22.

L'intervento normativo assume natura di interpretazione autentica e consente, pertanto, il riconoscimento delle agevolazioni anche con riferimento a periodi pregressi, nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalla disciplina delle singole misure.

Per quanto riguarda l'esonero giovani under 36, previsto dall'art. 1, commi 10-15, Legge n. 178/2020, consiste nell'esonero del 100% della contribuzione datoriale dovuta per le assunzioni a tempo indeterminato e le trasformazioni da tempo determinato a tempo indeterminato di lavoratori che, alla data dell'evento incentivato, non abbiano compiuto 36 anni e non siano mai stati titolari di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Per gli eventi intervenuti dal 1° luglio al 31 dicembre 2022 il limite massimo dell'esonero è pari a 6.000 euro annui per lavoratore; per le assunzioni e trasformazioni effettuate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023 il limite è stato elevato a 8.000 euro annui. L'INPS precisa che la norma di interpretazione autentica consente ai soggetti interessati di beneficiare dell'esonero per l'intero periodo di vigenza della misura e, quindi, con riferimento alle assunzioni e alle trasformazioni effettuate fino al 31 dicembre 2023.

Con riferimento alla Decontribuzione Sud, l'estensione riguarda, invece, i periodi di spettanza compresi tra il 1° luglio 2022 e il 31 dicembre 2024. L'agevolazione è riconosciuta per i rapporti di lavoro dipendente qualora la sede di lavoro sia situata in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna o Sicilia ed è pari al 30% dei contributi a carico del datore di lavoro esonerabili, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'INAIL.

La possibilità di recuperare le agevolazioni riguarda, nello specifico, le attività individuate, secondo la classificazione ATECO 2007, dai codici: 66.22.01 "Broker di assicurazioni"; 66.22.02 "Agenti di assicurazioni"; 66.22.03 "Sub-agenti di assicurazioni"; 66.22.04 "Produttori, procacciatori ed altri intermediari delle assicurazioni".

Dal 1° aprile 2025, a seguito dell'operatività della nuova classificazione ATECO 2025, tali attività sono ricomprese nel codice 66.22.00 "Attività di agenti e intermediari delle assicurazioni".

Il credito derivante dal riconoscimento dei periodi di esonero può essere fatto valere dagli interessati nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2026. Trattandosi di misure qualificabili come aiuti di Stato, l'INPS provvede, inoltre, alla registrazione degli esoneri fruiti nel 2026 nel Registro Nazionale degli aiuti di Stato e alla verifica del rispetto dei relativi massimali di concedibilità.

La circolare disciplina anche le ipotesi nelle quali il datore di lavoro richieda la modifica retroattiva del codice ATECO 2007. In tali casi dev'essere verificata la coerenza della richiesta con i dati risultanti dalla visura camerale, la presenza del codice richiesto presso la Camera di Commercio come attività primaria o prevalente già alla data di decorrenza del beneficio e l'assenza di variazioni del settore di classificazione contributiva ai sensi dell'art. 49, Legge n. 88/1989. Solo in presenza delle condizioni indicate la modifica retroattiva può essere accolta.

Specifiche indicazioni sono, inoltre, previste per il contenzioso amministrativo. Per i ricorsi ancora pendenti, qualora ricorrano le condizioni richieste, le Strutture INPS devono procedere all'accoglimento in autotutela. Per il contenzioso già definito, eventuali nuove istanze presentate dai datori di lavoro possono essere trattate come nuove richieste e determinare il riconoscimento dell'esonero in presenza dei relativi requisiti.

Sul piano operativo, i datori di lavoro precedentemente esclusi che non abbiano esposto il conguaglio nei flussi UniEmens possono recuperare gli importi spettanti attraverso uno dei flussi di competenza dell'anno 2026. Per la Decontribuzione Sud gli arretrati relativi al periodo luglio 2022 dicembre 2024 devono essere esposti nell'elemento, utilizzando il codice causale "DESU".

Per l'esonero giovani under 36 sono, invece, previsti differenti codici causale in relazione al periodo e alla durata dell'agevolazione: "GI36" e "GI48" per le assunzioni e trasformazioni effettuate dal 1° luglio al 31 dicembre 2022, rispettivamente per l'esonero di 36 e 48 mesi; "EG36" ed "EG48" per gli eventi intervenuti dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023.

La sezione dev'essere ripetuta per ciascun mese oggetto di recupero.

L'Istituto precisa, inoltre, che, qualora il datore di lavoro abbia già fruito, per il medesimo lavoratore, dell'esonero al 50% previsto dalla Legge n. 205/2017, c.d. incentivo GECO, deve procedere alla restituzione di tale agevolazione prima di accedere all'esonero under 36. Analogamente, considerata l'incumulabilità tra l'esonero giovani under 36 e la Decontribuzione Sud, ove quest'ultima sia già stata fruita per lo stesso lavoratore e per i medesimi periodi, le relative quote devono essere preventivamente restituite.

Infine, i datori di lavoro precedentemente esclusi, che non abbiano mai fruito delle agevolazioni, devono presentare un'apposita richiesta attraverso il "Cassetto Previdenziale del Contribuente", alla voce "Altre Agevolazioni", indicando il numero dei lavoratori interessati, i relativi codici fiscali, i periodi e gli importi spettanti. A seguito delle verifiche, la Struttura INPS territorialmente competente attribuisce il codice di autorizzazione "9D" per il periodo da gennaio a dicembre 2026. Per i datori di lavoro ai quali sia stato in precedenza disconosciuto il beneficio già esposto in UniEmens, la richiesta deve, invece, essere presentata attraverso la voce "Verifica agevolazioni contributive", quale adempimento propedeutico alla predisposizione dei flussi di regolarizzazione.

Distinti saluti.

Come di consueto, lo Studio Bonesi & Zancanella è a Vostra disposizione per qualsiasi chiarimento si rendesse necessario in merito a quanto comunicato